



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi" di Milano

Milano, 31 maggio 2023

Prot. n. 4144

Decreto di emanazione del

Regolamento tasse e contributi del Conservatorio di musica "Giuseppe Verdi" di Milano

IL CONSERVATORIO

VISTO l'art. 33 della Costituzione, ove si prevede che: "*Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato*";

VISTA la Legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306 "Regolamento recante disciplina in materia di Contributi Universitari";

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449"

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";

VISTA la Legge 2 dicembre 1991, n. 390 "Norme sul diritto agli studi universitari";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390";

VISTO il Decreto Legge 25 settembre 2002, n. 212 "Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale";

VISTA la Legge 22 novembre 2002, n. 268 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 "Regolamento recante criteri per l'autonomia delle istituzioni musicali, a norma della Legge n. 508/99", con specifico riferimento all'art. 14 "Statuto e regolamenti";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 “Definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale”;

VISTO il vigente Statuto del Conservatorio di Milano, approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'8 aprile 2010, con specifico riferimento all'art. 10 “Regolamenti interni” visto l'art.15 “Consiglio di Amministrazione”, comma 3, lett. h);

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”;

VISTO il Decreto ministeriale 11 maggio 2018, n. 382 “Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale” (rif. Corsi Propedeutici, Corsi Giovani Talenti);

VISTI i Decreti Ministeriali che hanno ordinamentato tutti i corsi di Diploma accademico di I e di II livello;

VISTA la Legge n. 232 11 dicembre 2016 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57);

VISTO il “Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza 2019/2021” del Conservatorio, emanato con decreto prot. n. 3553 del 31 maggio 2019, là dove si prevedono i regolamenti interni al Conservatorio assunti al fine di perseguire i principi, propri di una Pubblica Amministrazione, di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza previsti dall'art. 97 della Costituzione e dall'articolo 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTA la Legge del 12 aprile 2022, n. 33 “Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore”;

VISTO il Decreto Ministeriale del 2 agosto 2022, n. 933

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio di Milano;

VISTO il vigente Regolamento didattico del Conservatorio di Milano;

VISTA la versione del presente regolamento, assunta gli atti del Conservatorio con protocollo n. 8052 del 13 ottobre 2021 (approvata con delibera del Consiglio Accademico del 13 ottobre 2022 e delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 ottobre 2022);

CONSIDERATA la successiva abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 10 (approvata con delibera del Consiglio Accademico del 22 novembre 2022 e delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 gennaio 2023) in quanto contrastante con l'articolo 9;

CONSIDERATO l'inserimento della lettera d) al comma 8 dell'articolo 1, la modifica del secondo paragrafo del comma 17 dell'articolo 1, la modifica del quarto paragrafo dell'articolo 8, l'inserimento di un nuovo paragrafo all'articolo 8 (modifiche approvate con delibera del Consiglio Accademico del 14 dicembre 2022 e delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 gennaio 2023);

TENUE CONTO delle modifiche apportate all'articolo 1, commi 8, 10, 13, 16 e 17, così come approvato nella delibera del Consiglio Accademico del 23 maggio 2023;

E, IN PARTICOLARE,

VISTA la necessità di aggiornare il "*Regolamento tasse e contributi del Conservatorio di musica "Giuseppe Verdi" di Milano*" rispetto alle previsioni del Decreto Ministeriale n. 1014 del 3 agosto 2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca, che, in attuazione dell'art. 1, comma 518, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha esteso la cd. "no tax area" fino a € 22.000,00, rispetto alla precedente soglia (€ 20.000,00) in vigore ai sensi del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e del Decreto Ministeriale prot. n. 234 del 26 giugno 2020;

DECRETA

l'entrata in vigore, dalla data del presente atto, del "*Regolamento tasse e contributi del Conservatorio di musica "Giuseppe Verdi" di Milano*" - avente per oggetto la disciplina delle tasse, contributi e imposte dovute dagli studenti per l'iscrizione e la frequenza presso il Conservatorio di Milano - nella versione di seguito riportata.

Regolamento tasse e contributi del Conservatorio di musica "Giuseppe Verdi" di Milano

PREMESSE

1. Le norme di seguito descritte tengono conto delle disposizioni di cui alla Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*" (GU Serie Generale n. 297 del 21 dicembre 2016 - Suppl. Ordinario n. 57) entrata in vigore il 01 gennaio 2017, così come modificate dal Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e dal Decreto Ministeriale prot. n. 234 del 26 giugno 2020 del Ministro dell'Università e della Ricerca.

2. Le tasse di competenza del Conservatorio vengono introitate nel bilancio istituzionale attraverso le modalità di pagamento indicate sul sito internet istituzionale.

ART. 1 NORME GENERALI

1. Nel presente Regolamento sono determinati gli importi delle tasse di immatricolazione e iscrizione e dei contributi accademici (di seguito per brevità indicate genericamente come “Tasse”) che gli studenti devono versare al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano (di seguito denominato Conservatorio) per poter usufruire dei servizi erogati dallo stesso.
2. Attraverso il pagamento delle Tasse gli studenti partecipano alla copertura dei costi dei servizi erogati dal Conservatorio. La contribuzione studentesca copre interamente i costi dei servizi di Istituto, ivi compresi l'assicurazione infortuni e le pratiche amministrative (imposta di bollo, immatricolazioni, rinnovo delle iscrizioni, trasferimenti, passaggi, piani di studio, certificazioni, ecc.).
3. Gli studenti, ai sensi della Legge 28 dicembre 1995 n.549, art. 3, contribuiscono ai servizi per il diritto allo studio attraverso il pagamento della Tassa regionale per il diritto allo studio.
4. Per usufruire dei servizi erogati dal Conservatorio è necessario essere in regola con il pagamento delle Tasse relative a tutti gli anni di iscrizione.
5. Il Conservatorio determina annualmente le scadenze entro cui effettuare la consegna della modulistica per le iscrizioni e i pagamenti delle Tasse. Tali scadenze sono perentorie.
6. Gli importi annuali delle Tasse sono determinati:
 - a) dal Consiglio di Amministrazione, visto l'art.15 comma 3 lett. h) dello Statuto del Conservatorio, acquisito il parere della Consulta degli Studenti e del Consiglio Accademico;
 - b) tenuto conto delle vigenti normative e in particolare dell'art. 4 della legge n. 390/91, dell'art. 3 del D.P.R. 306/97, dell'art. 5 del D.P.C.M. del 9 aprile 2001, della Legge di Bilancio 2017 e del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34;
 - c) in base alla capacità contributiva dello studente, stabilita tramite la valutazione della condizione economica, tenuto conto dell'ammontare del reddito e del patrimonio, nonché dell'ampiezza del nucleo familiare, utilizzando l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al D.Lgs 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni e delle determinazioni specifiche di cui al D.P.C.M. 9 aprile 2001 (ISEE), **che deve essere presentato contestualmente alla domanda d'immatricolazione/rinnovo per il calcolo delle rate entro il 31 luglio, pena attribuzione quota massima relativa al proprio percorso di studi.**
7. L'importo delle Tasse è soggetto a riduzioni ed esoneri totali o parziali, applicati in base alla condizione economica e/o in base al merito, ovvero tenuto conto di particolari categorie di beneficiari specificamente previste dalla normativa vigente. Le riduzioni e gli esoneri parziali non potranno mai superare l'ammontare totale della quota contributiva dovuta da ogni studente.

8. Ai fini dell'iscrizione ai corsi accademici, le tasse e il contributo unico onnicomprensivo si versano in rate con le modalità ed entro le scadenze previste nel presente regolamento:

- a) Tassa d'immatricolazione e rinnovo: entro il **31 luglio**;
- b) Prima rata (sia per le nuove immatricolazioni, sia per le iscrizioni agli anni successivi al primo, è determinata in base alla condizione economica del nucleo familiare dello studente, al tipo di iscrizione e al corso di appartenenza): entro il **15 ottobre**;
- c) Seconda rata (per tutti gli studenti è determinata in base alla condizione economica del nucleo familiare dello studente, al tipo di iscrizione e al corso di appartenenza): entro il **31 gennaio**.
- d) Iscrizioni e pagamenti tardivi: in caso di rinnovo o immatricolazione effettuato successivamente al 15 ottobre (scadenza pagamento prima rata - v. lettera b) verranno applicate le seguenti scadenze:
 - i. Pagamento della Tassa d'immatricolazione e rinnovo, della Prima rata e della Mora: entro 5 giorni dall'accettazione dell'iscrizione tardiva;
 - ii. Seconda rata: entro il 31 gennaio. In caso di iscrizioni dopo il 31 gennaio, la seconda rata dovrà essere saldata entro 5 giorni dall'accettazione dell'iscrizione tardiva.

Tassa Di Immatricolazione

La tassa di immatricolazione è pari a € 193,47 e comprende:

- € 140,00 tassa regionale per il diritto allo studio;
- € 10,00 tassa di assicurazione;
- € 27,47 tassa dell'agenzia delle entrate;
- € 16,00 marca da bollo

Tale quota verrà aggiunta agli importi della tassa di iscrizione e frequenza.

L'immatricolazione si effettua con il pagamento della tassa di immatricolazione nei termini previsti.

Per chi usufruisce della doppia iscrizione a due corsi accademici o doppia iscrizione Università-Conservatorio, la tassa di € 140,00 per il diritto allo studio verrà versata una sola volta in una delle due iscrizioni, previo invio, entro il 31 luglio, della ricevuta di avvenuto pagamento in altro Istituto.

Tassa Di Rinnovo

La tassa di rinnovo è pari a € 187,43 e comprende:

- € 140,00 tassa regionale per il diritto allo studio;
- € 10,00 tassa di assicurazione;
- € 21,43 tassa dell'agenzia delle entrate;
- € 16,00 marca da bollo

Tale quota verrà aggiunta agli importi della tassa di iscrizione e frequenza.

Per chi usufruisce della doppia iscrizione a due corsi accademici o doppia iscrizione Università-Conservatorio, la tassa di € 140,00 per il diritto allo studio verrà versata una sola volta in una delle due iscrizioni, previo invio, entro il 31 luglio, della ricevuta di avvenuto pagamento in altro Istituto .

Tassa Di Iscrizione E Frequenza

Nel prospetto sottostante sono indicati i valori massimo e minimo della quota di iscrizione per ogni percorso di studio, in base al rispettivo valore ISEE:

Livello del corso	Minimo	Massimo
PROPEDEUTICO	Euro 650,00	Euro 2.350,00
I LIV. ACCADEMICO (Triennio)	Euro 1.250,00	Euro 2.900,00
II LIV. ACCADEMICO (Biennio)	Euro 1.250,00	Euro 3.600,00
ORDINAMENTO PREVIGENTE (ad esaurimento)	Euro 600,00	Euro 2.250,00
PREACCADEMICO (ad esaurimento)	Euro 600,00	Euro 2.350,00
CORSO GIOVANI TALENTI	Euro 650,00	Euro 2.350,00

Si tenga conto che alla quota di pertinenza, per le iscrizioni ai seguenti corsi di studio, verranno sommati i seguenti contributi aggiuntivi per addivenire alla tassa unica dovuta dagli studenti interessati:

- a) **Corso diploma accademico I e II livello in Direzione d'orchestra:** verrà sommato l'ulteriore contributo di € 500,00;
- b) **Corso diploma accademico I e II livello in Direzione di coro:** verrà sommato l'ulteriore contributo di € 150,00;
- c) **Corso diploma accademico I livello in Composizione:** verrà sommato l'ulteriore contributo di € 300,00;
- d) **Corso diploma accademico II livello in Composizione:** verrà sommato l'ulteriore contributo di € 400,00;
- e) **Corso diploma accademico II livello in Composizione jazz:** verrà sommato l'ulteriore contributo di € 400,00;
- f) **Corso diploma accademico I e II livello in Canto (lirico), Canto rinascimentale e barocco e in Musica Vocale da Camera:** verrà sommato l'ulteriore contributo di € 300,00;

g) **Corso accademico di I e II livello in Popolar Music con uso di Orchestra Ritmo-sinfonica:** verrà sommato l'ulteriore contributo di € 300,00

h) **Prova finale I e II livello in Composizione jazz:** verrà sommato l'ulteriore contributo di € 150,00

Tassa Test Lingua Italiana

Per accedere alle prove d'ammissione ai Corsi di Diploma accademico di I e II livello, gli studenti stranieri (salvo esoneri) devono sostenere un test di lingua italiana, per il quale dovranno versare la quota di € 50,00 pro capite.

9. **Ammissioni:** per l'immatricolazione a tutti i corsi del Conservatorio, salvo ove espressamente non previsto, è obbligatorio sostenere un esame di ammissione. All'esame di ammissione si accede mediante la presentazione dell'apposita domanda, cui va allegata la documentazione richiesta e la ricevuta di avvenuto pagamento tramite bonifico della tassa pari a € 56,04 che comprende:

a) € 6,04 Tassa dell' Agenzia delle Entrate;

b) € 50,00 Tassa esame di ammissione

La domanda per la partecipazione alle prove di ammissione per l'accesso ai Corsi di studio non è soggetta all'imposta di bollo.

10. **Scadenze e modalità per il pagamento della prima e della seconda rata:** all'atto dell'iscrizione all'anno accademico, qualora non venga presentata idonea certificazione ISEE Università (v. articolo 6), vengono applicate le seguenti sanzioni:

- Se la certificazione ISEE viene presentata entro il 30 settembre verrà attribuito l'importo massimo della prima rata (mentre la seconda rata verrà calcolata secondo il valore ISEE) oltre all'applicazione della mora (v. sotto);

- Se la certificazione ISEE viene presentata successivamente al 30 settembre, vengono attribuiti gli importi massimi sia della prima rata, sia della seconda rata.

Il pagamento delle rate deve essere effettuato attraverso IUV (Identificativo Univoco di Versamento) che conterrà anche le modalità di pagamento (PAGOPA) entro le date stabilite (v. punto 7), accedendo alla pagina personale SIA/SIP/ISIDATA, nella sezione dedicata ai MAV/PAGOPA. Il mancato pagamento delle rate entro i termini previsti comporta, oltre al pagamento della mora, il blocco immediato della carriera. Quest'ultimo, sarà notificato agli studenti a mezzo mail sulla casella di posta elettronica istituzionale.

La mancata regolarizzazione comporta l'annullamento degli esami sostenuti in data successiva al blocco della carriera.

Trascorso l'ulteriore termine di cinque giorni (dall'invio del sollecito) concesso per il pagamento, decadrà automaticamente l'iscrizione dello studente con interruzione definitiva della carriera accademica.

11. **Rateizzazione delle rate:** gli studenti iscritti ai corsi accademici di I e II livello e ai corsi propedeutici, con una prima rata di importo pari o superiore a € 700,00 e che si siano iscritti entro il 31 luglio, possono chiedere la rateizzazione dell'intero contributo accademico a cadenza mensile, secondo le scadenze sotto indicate, senza interessi.

La rateizzazione può essere richiesta dal momento dell'iscrizione ed improrogabilmente entro sette giorni della scadenza della prima rata, tramite email all'indirizzo iscrizioni.tasse@consmilano.it.

Dopo la conferma della richiesta di rateizzazione non è più possibile pagare in un'unica soluzione. Si decade dalla rateizzazione se le rate non saranno pagate entro i termini stabiliti. In tal caso il pagamento della retta dovrà essere effettuato in un'unica soluzione.

Le rate dovranno essere versate entro le seguenti scadenze:

- a) 31 ottobre
- b) 30 novembre
- c) 31 dicembre
- d) 31 gennaio

Il mancato pagamento di ogni singola quota comporta il blocco immediato della carriera fino a regolarizzazione della posizione amministrativa.

La rateizzazione decade e lo studente è tenuto al pagamento in un'unica soluzione delle quote non versate nei seguenti casi:

- se effettua il pagamento di una singola quota con una modalità diversa da quella messa a disposizione dal Conservatorio;
- se richiede l'attestazione ISEE Università, con aggiornamento dell'importo di seconda rata;
- se richiede rinuncia o sospensione dagli studi.

Il pagamento della quarta e ultima quota successivo al 31 gennaio, comporta l'attribuzione della mora, oltre al blocco della carriera.

In caso di cessazione della carriera, per rinuncia o sospensione agli studi, la rateizzazione è revocata e lo studente potrà chiudere la carriera solo previa regolarizzazione della propria posizione mediante versamento dell'intero importo delle rate, con l'addebito della mora, se dovuta, per pagamento oltre i termini.

12. **Iscrizione alla Prova Finale:** al termine del percorso di studi, dopo aver sostenuto e superato tutti gli esami previsti dall'ordinamento didattico del rispettivo corso, per poter sostenere la prova finale è necessario corrispondere la relativa tassa di **Euro 66,00**, da versare entro trenta giorni antecedenti la Prova, tramite bonifico sul seguente conto:

Conservatorio di Musica di Milano

Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 14 di Milano, via Cesare Battisti 1, 20122 Milano,

IBAN : IT79D0569601613000013000X92

BIC/SWIFT : POSOIT22

13. **Iscrizione per Prova Finale nella sessione invernale:** gli studenti che desiderano sostenere la prova finale nella sessione invernale, senza dover rinnovare l'iscrizione al successivo anno accademico, devono:

- aver assolto le frequenze di tutti i corsi di studio entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento;
- dover sostenere, nella sessione invernale, un numero massimo di tre esami.

Resta inteso che, successivamente al 31 ottobre, in assenza di rinnovo dell'iscrizione, viene meno anche la possibilità di frequentare le lezioni e di usufruire dei servizi del Conservatorio.

Iscrizione per posticipo Prova Finale: gli studenti che termineranno tutti i corsi entro il 31 ottobre e che supereranno tutti gli esami entro la sessione invernale, possono beneficiare del posticipo della Prova Finale alle successive sessioni di giugno/luglio o settembre/ottobre. In questo caso l'iscrizione al posticipo dell'esame Finale prevede l'applicazione di una tassa ridotta pari a € 516,00 (oltre alla quota di iscrizione alla prova finale di € 66,00 v. punto 12). **Attenzione:** la quota ridotta conferisce allo studente unicamente il diritto di posticipare la prova finale, senza possibilità di frequentare le lezioni e di usufruire dei servizi del Conservatorio.

È possibile richiedere il posticipo della Prova finale, senza applicazione della mora, entro il 30 settembre, successivamente si applicherà la mora (v. sotto) in aggiunta alla tassa sopra indicata.

Gli studenti iscritti alla sessione invernale della Prova finale, che ritengono di rinviare la prova di Diploma alle successive sessioni di giugno/luglio o settembre/ottobre, possono regolarizzare la propria iscrizione al nuovo anno accademico ricorrendo al posticipo della Prova finale, senza applicazione della mora, entro il 15 marzo (successivamente si applicherà la mora (v. sotto) in aggiunta alla tassa sopra indicata).

14. **Ammissione condizionata al Biennio:** gli studenti che intendono iscriversi al Biennio, ma che non hanno ancora sostenuto l'esame di Diploma del Triennio, versano la prima rata della quota prevista in base alla propria fascia di reddito ISEE entro il 15 ottobre e il saldo entro i dieci giorni successivi al superamento della Prova Finale.

15. **Iscrizione con debiti formativi**: gli studenti ammessi al Corso di Diploma accademico di II livello, con il vincolo del superamento di uno o più debiti formativi, potrebbero versare un'integrazione rispetto alla quota di iscrizione prevista in base alla propria fascia di reddito ISEE. L'integrazione verrà addebitata solo nel caso in cui l'attivazione dei corsi necessari all'assolvimento dei debiti comporti costi aggiuntivi per il bilancio dell'Istituzione, e sarà calcolato secondo i seguenti importi:

- a) Euro 200,00 per ogni corso collettivo;
- b) Euro 500,00 per ogni corso individuale.

16. **Iscrizione con debito formativo nella lingua italiana per i soli studenti Turandot**: gli studenti, appartenenti al programma Turandot, ammessi al Corso di diploma accademico di I o II livello con il debito formativo nella Lingua Italiana, sono tenuti a versare la somma di Euro 450,00 entro il 31 ottobre, per l'iscrizione al corso necessario ad assolvere il debito.

17. **Corso lingua italiana**: per gli studenti dei corsi di diploma accademico di I o II livello con lacune nella conoscenza della lingua italiana, devono frequentare l'apposito corso linguistico che prevede una quota di iscrizione di Euro 450,00.

ART. 2 CORSI PROPEDEUTICI

All'atto dell'iscrizione ai corsi propedeutici, gli studenti ammessi, dovranno presentare, **contestualmente alla domanda di iscrizione e/o rinnovo**, idonea certificazione ISEE. Le tasse e il contributo unico onnicomprensivo si versano in rate con le modalità ed entro le scadenze previste nel presente regolamento:

- prima rata: entro il 31 luglio
- seconda rata: entro il 31 gennaio.

La tassa di pertinenza di ciascuno studente verrà determinata in base alla fascia ISEE attraverso l'emissione dello IUUV (Identificativo Univoco di Versamento) che conterrà anche le modalità di pagamento (PAGOPA). La tassa onnicomprensiva comprenderà anche la quota di € 27,47 dovuta all'Agenzia delle Entrate.

Nel prospetto sottostante sono indicati i valori massimo e minimo della quota di iscrizione per ogni percorso di studio, in base al rispettivo valore ISEE:

Livello del corso	Minimo	Massimo
PROPEDEUTICO	Euro 677,47	Euro 2.377,47

In caso di mancata presentazione del ISEE verrà applicata la fascia massima di contribuzione prevista per il relativo corso di studio.

Tasse d'esame - allievi privatisti Corsi Propedeutici: gli studenti esterni al Conservatorio, che intendono sostenere da privatisti gli esami delle attività formative dei Corsi Propedeutici, devono corrispondere le seguenti tasse:

- a) € 400,00 per il corso di Strumento o Canto o Composizione
- b) € 300,00 per il corso di Teoria ritmica e percezione musicale o Armonia o Storia della musica o Pratica pianistica o Lettura della partitura.

ART. 3 CORSI SINGOLI

Per l'iscrizione a un **Corso singolo individuale** sono previste le seguenti quote da versare attraverso IUV (Identificativo Univoco di Versamento) che conterrà anche le modalità di pagamento (PAGOPA) nella propria pagina del SIA/SIP :

- a) € 1.000,00 (con ISEE fino a € 30.000,00);
- b) € 1.500,00 (con ISEE superiore a € 30.000,00).

Per l'iscrizione a un **Corso singolo collettivo** sono previste le seguenti quote:

- c) € 500,00 (con ISEE fino a € 30.000,00);
- d) € 750,00 (con ISEE superiore a € 30.000,00).

Per l'iscrizione a un **Laboratorio** è prevista la quota di € 250,00, indipendentemente dalla propria fascia di reddito.

Nel caso in cui lo studente sia già iscritto, nello stesso anno accademico, a un Corso singolo individuale, sono previste le seguenti quote ridotte per ciascun Corso singolo collettivo o a un Laboratorio:

- e) € 150,00 (con ISEE fino a € 30.000,00);
- f) € 200,00 (con ISEE superiore a € 30.000,00).

Alla tassa di pertinenza di ciascuno studente, che verrà determinata in base alla fascia ISEE attraverso l'emissione dello IUV (Identificativo Univoco di Versamento) sulla propria pagina personale, si aggiungerà la quota di € 27,47 dovuta all'Agenzia delle Entrate.

In caso di mancata presentazione del ISEE verrà applicata la fascia massima di contribuzione prevista per il relativo corso di studio.

ART. 4 CORSI PRE-PROPEDEUTICI

Per i corsi di avviamento alla pratica strumentale o compositiva (Pre-propedeutici) la tassa annuale è di € 1.300,00 da versare in due rate attraverso PAGOPA nella propria pagina del SIP.

- Prima rata: 31 luglio pari a € 650,00
- Seconda rata: 30 novembre pari a € 650,00

Coro Voci bianche: per l'iscrizione al Coro delle Voci Bianche è prevista una tassa di Euro 200,00 da versare attraverso IUV (Identificativo Univoco di Versamento) che conterrà anche le modalità di pagamento (PAGOPA) nella propria pagina del SIP, entro il 30 novembre.

Giovani talenti: Per l'iscrizione e la frequenza dei Corsi Giovani Talenti la tassa annuale varia a seconda della fascia di contribuzione ISEE:

Tassa minima prevista	Tassa massima prevista
Euro 677,47	Euro 2.377,47

La tassa di pertinenza di ciascuno studente verrà determinata in base alla fascia ISEE direttamente dalla Segreteria didattica attraverso l'emissione dello IUV (Identificativo Univoco di Versamento) che conterrà anche le modalità di pagamento (Pago PA). La tassa omnicomprensiva comprenderà anche la quota di € 21,43 dovuta all'Agenzia delle Entrate.

In caso di mancata presentazione del ISEE verrà applicata la fascia massima di contribuzione prevista per il relativo corso di studio.

ART. 5 CORSI LIBERI

Per l'iscrizione ai corsi liberi sono previste le seguenti tasse (v. delibera CdA 17 luglio 2019) da versare attraverso bonifico bancario.

Studenti con età superiore a 12 anni (lezioni di 60 minuti):

Lezioni	Strumento o Canto <u>senza</u> accompagnatore al pianoforte, e Composizione	Strumento o Canto <u>con</u> accompagnatore al pianoforte
5	€ 400,00	€ 550,00
10	€ 800,00	€ 1.100,00
20	€ 1.600,00	€ 2.200,00

Studenti fino a 12 anni di età (lezioni di 45 minuti):

Lezioni	Costo
5	€ 262,50
10	€ 525,00
20	€ 1.050,00

Corsi di gruppo (lezioni di 60 minuti):

Lezioni	Costo a studente
5	€ 200,00
10	€ 400,00
20	€ 800,00

ART. 6 ATTESTAZIONE ISEE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

L'attestazione ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario è necessaria per ottenere la riduzione della retta annuale rispetto all'importo massimo e per presentare domanda per la borsa di studio DSU.

Per ottenere la riduzione totale sulla retta annuale rispetto all'importo massimo, lo studente deve presentare, entro il 31 luglio, contestualmente alla domanda di iscrizione, l'attestazione ISEE Università.

Dopo il termine, lo studente avrà la possibilità di presentare la documentazione entro il 30 settembre, pagando la prima retta al massimo, pari ad € 1250,00, la mora dovuta e la riduzione solo sulla seconda rata.

Isee Corrente

Ai fini della riduzione sulle tasse rispetto all'importo massimo, gli studenti in possesso di un ISEE Università possono presentare l'ISEE corrente, come previsto dall'art. 28 bis del decreto Legge 34/2019 convertito in Legge 58/2019, entro i termini sopra indicati.

L'ISEE corrente dovrà essere presentato entro i termini previsti dal presente Regolamento e al momento dell'acquisizione da parte del Conservatorio deve essere in corso di validità (6 mesi).

Ai fini del rispetto delle scadenze e dell'applicazione della mora per dichiarazione tardiva, si terrà conto della data di sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva unica dell'ISEE università ordinario precedente, a cui fa riferimento l'ISEE corrente.

Casi Particolari

Studente autonomo (non convivente con i genitori)

In applicazione dell'art. 8 del DPCM 159/13, lo studente che non risiede con almeno uno dei genitori potrà dichiararsi indipendente dal nucleo familiare d'origine e richiedere l'attestazione ISEE Università in cui compaia senza i genitori se, alla data di sottoscrizione della D.S.U, ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno 2 anni rispetto alla data di sottoscrizione della D.S.U. e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- b) redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestatore alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati nei due anni antecedenti, non inferiori a € 9.000,00 per ciascun anno.

Nel caso di studente coniugato il requisito di reddito minimo è valutato comprendendo anche i redditi del coniuge. Pertanto, in presenza degli altri requisiti, lo studente potrà richiedere l'attestazione ISEE Università riferita al proprio nucleo familiare.

In assenza di uno o di entrambi i requisiti, lo studente sarà integrato nel nucleo dei genitori ai fini ISEE Università.

Tale regola non trova applicazione se il soggetto vive in convivenza anagrafica (cioè coabitante con altri soggetti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili ex art. 5 del DPR. 223/1989), ad eccezione del caso in cui risulti coniugato o fiscalmente a carico di altre persone. La convivenza anagrafica deve essere dichiarata presso l'ufficio anagrafe del Comune dove il richiedente intende stabilire la residenza.

Non si accettano attestazioni ISEE con omissioni/difformità del patrimonio mobiliare (o del reddito).

ART. 7 ESONERI DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO

Esonero totale del contributo accademico

1. L'esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale è subordinato alla compilazione dell'apposito modulo e all'inserimento dell'ISEE all'atto del rinnovo/immatricolazione da cui risulteranno congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) appartenenza ad un nucleo familiare il cui ISEE è inferiore o eguale a € 22.000,00;
- b) iscritti al Conservatorio di Musica di Milano da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata del corso di studi, aumentata di uno;

c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 CFA;

d) nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 CFA.

2. Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito richiesto è quello di cui alla lettera a).

ISEE maggiore di € 22.000,00 senza rispetto dei CFA richiesti: Se l' ISEE è minore di € 22.000,00 ma **NON** si è in regola con gli anni di studio e/o **NON** è stato acquisito il numero minimo di CFA richiesto per l'anno precedente (10 CFA al primo anno; 25 CFA annui dal secondo anno), lo studente pagherà la prima retta al minimo pari a € 1200,00

Esonero parziale del contributo accademico

1. L'esonero parziale dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale è subordinato alla compilazione dell'apposito modulo e all'inserimento dell'ISEE all'atto del rinnovo/immatricolazione da cui risulteranno congiuntamente i seguenti requisiti:

a) appartenenza ad un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia compreso tra € 22.001,00 e € 30.000,00

b) iscritti al Conservatorio di Musica di Milano da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata del corso di studi

c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 CFA;

d) nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

ISEE tra € 22.000,01 e € 30.000,00 senza rispetto dei CFA richiesti: se l' ISEE è compreso tra € 22.000,01 e € 30.000,00, ma **NON** si è in regola con gli anni di studio e/o **NON** è stato acquisito il numero minimo di CFA richiesto per l'anno precedente (10 CFA al primo anno; 25 CFA annui dal secondo anno - v. sotto), la tassa annuale d'iscrizione e frequenza verrà pagata in due rate: prima rata pari a €1200, seconda rata che verrà calcolata in base al reddito.

Il contributo annuale non può superare il 7 per cento della quota ISEE eccedente € 22.000,00

2. Per gli studenti in possesso del requisito previsto alle lettere c) - d) ma non di quello previsto dalla lettera b) il contributo potrà superare il 7 per cento della quota ISEE eccedente € 22.000,00 per una percentuale di aumento del 50 per cento, con un valore minimo di € 200,00

3. Sono esonerati dal pagamento delle tasse governative, ai sensi dell'art. 200, commi 5, 7 e 8, del D. Lgs. 16/04/1994 n. 29, qualora in possesso dei seguenti requisiti di merito e di reddito, gli studenti regolarmente iscritti ad anni successivi al primo, dei corsi tradizionali (fino al quart'ultimo anno di corso) che abbiano ottenuto nell'anno precedente una valutazione di almeno 8/10 nella disciplina principale e nelle materie complementari per i corsi tradizionali, (art. 200, comma 5, D. Lgs. 16/04/1994 n. 297).

ART. 8 RINUNCIA E SOSPENSIONE DEGLI STUDI

Gli studenti che hanno versato le Tasse e rinunciano all'iscrizione (**rinuncia agli studi**) entro il 30 settembre antecedente l'inizio dell'anno accademico, hanno diritto al rimborso delle Tasse versate al Conservatorio per l'iscrizione al nuovo anno accademico. **Se il ritiro avviene oltre il 30 settembre antecedente l'inizio dell'anno accademico, lo studente non ha diritto ad alcun rimborso.**

Gli iscritti regolarmente all'anno accademico che rinunciano agli studi dall'1 ottobre sono tenuti al pagamento dell'importo di € 400,00 a titolo di oneri fissi per rinuncia agli studi, fatto salvo il caso in cui la prima rata sia di importo inferiore sulla base dell'ISEE Università e non sia già stata versata totalmente o in quote rateizzate.

Lo studente che chiede **un anno di sospensione**, con mantenimento della carriera accademica, deve corrispondere l'intera retta prevista secondo le scadenze previste (v. Art.1 p.8).

Se lo studente chiede la sospensione senza il mantenimento della carriera accademica, in caso di successiva riammissione, dovrà corrispondere l'importo di € 250,00 per ogni anno di sospensione. La richiesta di sospensione deve essere presentata entro e non oltre il 30 settembre antecedente l'anno accademico. Trascorso tale termine, lo studente che intende sospendere gli studi, pagherà le tasse previste per l'anno accademico, secondo le scadenze indicate nel presente Regolamento. Nel periodo di sospensione, allo studente è preclusa qualsiasi attività accademica nonché la fruizione di ogni servizio didattico e amministrativo relativamente alla carriera sospesa.

Il periodo di sospensione interrompe i termini di decadenza.

La sospensione della carriera può essere concessa solo agli studenti in regola con il pagamento delle tasse pregresse e per non più di due anni; quando richiesta in corso d'anno, per casi eccezionali, non esonera dal pagamento delle tasse previste per l'anno accademico in corso e lo studente non ha diritto alla restituzione degli eventuali pagamenti già effettuati.

Successivamente alla sospensione, gli studenti intenzionati a riprendere il percorso di studio interrotto dovranno presentare apposita richiesta entro e non oltre il 31 maggio.

ART. 9 RIDUZIONI E SITUAZIONE DI HANDICAP

Riduzioni: è possibile beneficiare della riduzione del 25% sulla quota d'iscrizione nei seguenti casi:

a) **iscrizione a tempo parziale (v. Art. 10);**

b) **più figli iscritti contemporaneamente:** con più figli iscritti in Conservatorio, si è tenuti al pagamento di una sola quota intera d'iscrizione e si ha diritto allo sconto del 25% sulle quote di iscrizione per gli altri figli.

Attenzione: la riduzione non si applica agli iscritti ai seguenti corsi:

- i. Corso diploma accademico I e II livello in Direzione d'orchestra;
- ii. Corso diploma accademico I e II livello in Direzione di coro;
- iii. Corso diploma accademico I e II livello in Composizione;
- iv. Corso diploma accademico I e II livello in Composizione Jazz;
- v. Corso diploma accademico I e II livello in Canto (lirico)
- vi. Corso diploma accademico I e II livello in Canto rinascimentale e barocco;
- vii. Corso diploma accademico I e II livello in Musica vocale da camera;
- viii. **Corso accademico di I e II livello in Popular Music.**

Studenti in situazione di handicap: gli **studenti in situazione di handicap**, con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, sono esonerati totalmente dal pagamento di qualsiasi tassa d'iscrizione e di frequenza, nonché da tutti gli eventuali contributi. Gli interessati dovranno presentare in segreteria il certificato della Commissione Medica di prima istanza da cui risulti il grado di invalidità al momento dell'iscrizione.

ART. 10 STUDENTI CON REGIME A TEMPO PARZIALE (PART-TIME)

1. Lo status di studente impegnato a tempo parziale è una formula adottata per agevolare lo studente iscritto ad un corso di I o II livello che è consapevole di non poter avanzare nella carriera accademica nei tempi ordinari e per un numero di crediti formativi annui pari a 60, e può essere richiesto per motivi di lavoro, di famiglia o personali. Lo studente consegue il vantaggio di essere considerato fuori corso dopo un numero di anni di iscrizione doppio rispetto alla durata normale del corso.

2. Le tasse governative e la tassa regionale per il diritto allo studio vanno versate nel loro importo normale, in ciascun anno di iscrizione.

3. Nel periodo di sospensione lo studente non è tenuto al versamento di tasse e contributi ma gli è preclusa qualsiasi attività accademica e la fruizione di qualsiasi servizio didattico e amministrativo relativamente alla carriera sospesa.

4. Il periodo di sospensione interrompe i termini di decadenza.

5. La sospensione della carriera può essere concessa solo se si è in regola con il pagamento delle tasse pregresse; quando richiesta in corso d'anno per casi eccezionali non esonera dal pagamento delle

tasse previste per l'anno accademico in corso e lo studente non ha diritto alla restituzione degli eventuali pagamenti già effettuati.

ART. 11 MANCATO VERSAMENTO DI TASSE E CONTRIBUTI

Gli studenti non in regola con il pagamento delle tasse e contributi accademici relativi a tutti gli anni di iscrizione non potranno proseguire la carriera: non saranno ammessi agli esami di profitto, all'esame di diploma, non potranno ottenere il trasferimento ad altro corso accademico.

I medesimi non potranno rinnovare l'iscrizione all'anno accademico successivo, ottenere certificati, iscriversi alle collaborazioni e produzioni, usufruire dell'esonero tasse e domanda di borsa di studio.

Gli esami sostenuti senza aver regolarizzato la posizione amministrativa sono annullati d'ufficio.

Per rinunciare agli studi e per ottenere eventuali certificati della carriera pregressa è necessario essere in regola con il versamento di tutte le tasse arretrate fino all'ultimo anno di iscrizione.

Gli studenti decaduti potranno ottenere il rilascio dei certificati, previo versamento di tutte le eventuali tasse arretrate fino all'ultimo anno d'iscrizione.

Il Conservatorio procederà all'interruzione della carriera ed al blocco di tutti i sistemi d'accesso, nei confronti degli studenti che si trovino in posizione debitoria per il mancato pagamento delle somme dovute a titolo di contribuzione studentesca.

More: In caso di iscrizione tardiva, ossia di compilazione ed inoltro della domanda di immatricolazione o rinnovo e il pagamento dei contributi, è dovuto un diritto di mora per mancato rispetto dei termini di iscrizione.

L'ammontare della mora è calcolato sulla base del ritardo con cui si effettua il pagamento e la consegna della domanda, come di seguito indicato:

Dal 1° al 15° giorno dalla scadenza è dovuto un importo aggiuntivo pari a € 50,00.

Se l'iscrizione o qualsiasi pagamento non viene perfezionato entro il 30° giorno, la mora sarà pari a € 100,00. Per i ritardi oltre il 30° giorno, il Conservatorio valuterà l'opportunità di accettare o meno la domanda tardiva subordinatamente alla disponibilità di posti e, comunque, con il versamento di una mora pari a € 200,00.

In caso di iscrizione tardiva agli esami, è dovuto un diritto di mora per mancato rispetto dei termini di iscrizione così calcolato:

- Dal 1° al 15° giorno dalla scadenza è dovuto un importo aggiuntivo pari a € 50,00;
- Dal 15° giorno dalla scadenza è dovuto un importo aggiuntivo pari a € 100,00.

ART. 12 RIMBORSI DELLE TASSE E DEI CONTRIBUTI ACCADEMICI

In caso di cessazione della carriera accademica, gli studenti possono richiedere il rimborso delle tasse entro e non oltre il 30 ottobre antecedente l'anno accademico, compilando l'apposito modulo dalla propria pagina personale SIA/SIP.

La prima rata potrà essere rimborsata esclusivamente agli studenti che hanno rinnovato l'iscrizione entro le scadenze indicate.

Non sono rimborsabili:

- le tasse e i contributi riferiti ad anni accademici precedenti;
- la tassa per la domanda di ammissione ai corsi;
- il contributo per l'iscrizione ai corsi singoli e ai corsi liberi;
- la tassa di immatricolazione e/o rinnovo

ART. 13 DISPOSIZIONI PER STUDENTI STRANIERI

Studenti stranieri COMUNITARI: gli studenti comunitari sono equiparati a tutti gli effetti agli studenti italiani. Essi effettueranno la compilazione della domanda di iscrizione mediante autocertificazione dei dati reddituali e patrimoniali relativi all'esercizio fiscale precedente, rivolgendosi ai CAF muniti del codice fiscale e della documentazione patrimoniale e reddituale necessaria, in maniera equivalente e secondo le scadenze stabilite per gli studenti italiani.

La situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare deve essere certificata e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti.

A tale scopo gli studenti stranieri dovranno indicare:

- a) la composizione del nucleo familiare convenzionale;
- b) la cittadinanza e la residenza;
- c) l'ammontare dei redditi percepiti nel paese di residenza nel secondo anno antecedente e il valore del patrimonio mobiliare disponibile nel paese di residenza o di cittadinanza al 31 dicembre del secondo anno antecedente; il possesso dei fabbricati all'estero destinati ad uso abitativo con l'indicazione delle relative superfici di ciascun membro del nucleo familiare convenzionale.

Studenti stranieri NON COMUNITARI: per gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, per i quali risulta inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è pari alla **quota massima relativa al proprio percorso di studi.**

Studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri (specificati con decreto n. 689 del

16.9.2015 del Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca scientifica d'intesa con il Ministro per gli Affari Esteri): la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane e deve essere consegnata entro il 31 luglio.

Studenti apolidi e i rifugiati politici : gli studenti apolidi e rifugiati politici, sono equiparati ai cittadini italiani. Ai fini della valutazione della condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, in quanto si considerano i redditi e i patrimoni eventualmente detenuti in Italia da autocertificare analogamente a quanto stabilito per gli studenti italiani. Lo status di apolide o rifugiato politico deve essere attestato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno per i rifugiati politici. Tale attestazione deve essere presentata entro il 31 luglio.

Lo studente straniero è in ogni caso obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare in base al decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130. Egli ricorrerà alla autocertificazione analogamente a quanto stabilito per gli studenti italiani.

ART. 14 STUDENTI FUORI CORSO (CORSI DI I E II LIVELLO)

1. Lo studente che, avendo avuto la possibilità di frequentare gli insegnamenti previsti dal proprio percorso formativo, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica per l'intero corso di studi, non acquistando entro la durata legale del corso il numero di crediti formativi necessario al conseguimento del titolo finale, è considerato fuori corso.
2. Per la determinazione del contributo dovuto, lo studente fuori corso è equiparato allo studente in corso, collocandosi nella fascia contributiva relativa al proprio reddito ISEE. Dalla iscrizione, oltre un numero di anni pari alla durata legale del corso più uno (2° anno fuori corso), calcolato dall'anno di prima immatricolazione anche presso altre istituzioni di Alta Formazione o universitarie, è collocato d'ufficio nella fascia contributiva massima e non ha diritto a riduzioni di merito, ad esoneri e/o a rimborsi di tasse.
3. La presente norma non si applica nei casi di iscrizione a tempo parziale.

ART. 15 IMPOSTA DI BOLLO

1. Con riferimento alla Circolare n. 29 del 01/06/2005 dell'Agenzia delle Entrate e successiva nota ministeriale prot. n. 4134 del 22/06/2005, sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, mediante marca da bollo nella misura vigente, le domande e i documenti sottoelencati:

- a) domanda di immatricolazione e di iscrizione (Corsi di Alta Formazione)
- b) domanda di esame finale e rilascio Diploma (V.O. e Corsi di Alta Formazione)
- c) pergamena Diploma (Corsi di Alta Formazione)
- d) domanda di sospensione/interruzione degli studi (Corsi di Alta Formazione)
- e) domanda di ricognizione della qualità di studente a seguito di interruzione (Corsi di Alta Formazione)
- f) domanda di rinuncia agli studi (Corsi di Alta Formazione)
- g) domanda di trasferimento presso altra Istituzione (Corsi di Alta Formazione)
- h) domanda di duplicato del libretto dello studente (Corsi di Alta Formazione)
- i) domanda di accesso agli atti
- j) certificato sostitutivo del diploma (V.O. e Corsi di Alta Formazione)
- k) certificato di teoria e solfeggio
- l) certificato di iscrizione e frequenza (Corsi di Alta Formazione)
- m) certificato di carriera accademica (Corsi di Alta Formazione)

2. La domanda per la partecipazione alle prove di ammissione per l'accesso ai Corsi di studio non è soggetta all'imposta di bollo in quanto prove obbligatorie che non comportano l'automatica iscrizione e, pertanto, la domanda non è diretta ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo né il rilascio di certificati o copie (articolo 3 Tariffa D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).

3. La riproduzione parziale o totale di atti, documenti e registri con dichiarazione di conformità all'originale è soggetta all'imposta di bollo. Nel caso di rilascio di copie semplici, invece, essa non è dovuta.

4. **N.B.:** a partire dal 1 gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare ai privati certificati contenenti fatti, stati e qualità personali da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni o a privati gestori di pubblico servizio (i certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione devono essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati). Pertanto, il Conservatorio non deve rilasciare attestati e certificati per uso pubblico, ma solo per uso privato, in bollo e previa istanza anch'essa in bollo, riportanti, pena la loro nullità, la frase indicata dall'art. 15 della L. 183/2011: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

ART. 16 ACCERTAMENTI

Lo studente o il genitore, per i figli minori, sono personalmente responsabili dei dati dichiarati. Il Conservatorio si riserva di esercitare gli opportuni controlli sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti, anche con controlli a campione, avvalendosi anche delle informazioni presso l'Amministrazione finanziaria, la Guardia di Finanza e le Amministrazioni locali. Nel caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dagli studenti, sarà revocato ogni beneficio riconosciuto e si procederà al recupero degli importi dovuti dagli stessi e alla segnalazione all'Autorità giudiziaria.

ART. 17 INFORMATIVA PRIVACY RIDOTTA (REGOLAMENTO UE 2016/679)

1. Il Conservatorio di musica "Giuseppe Verdi", con sede in via Conservatorio 12 - 20122 Milano, in qualità del Titolare del trattamento dei dati personali, informa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 che i dati degli studenti saranno trattati in modalità cartacea ed elettronica, nell'ambito delle finalità istituzionali connesse alla gestione dell'immatricolazione ed alla gestione della didattica in tutte le sue fasi, secondo la normativa ed i regolamenti vigenti. I riferimenti normativi espliciti che prevedono il trattamento dei dati e il relativo periodo di conservazione sono disponibili presso il Titolare del trattamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento comporta l'impossibilità di dar corso alla richiesta di iscrizione.
2. Lo studente potrà in qualsiasi momento proporre reclamo all'autorità di controllo, nonché esercitare i diritti previsti dal Regolamento 679/2016 (rivolgendosi al Presidente al momento nominato privacy@consmilano.it): accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità. Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura dell'informativa privacy completa per studenti disponibile online sul sito istituzionale www.consmilano.it e in cartaceo presso la segreteria didattica
3. Come previsto dalla normativa vigente è stato nominato un DPO interno il cui contatto è dpo@consmilano.it

ART. 18 NORME FINALI

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme relative alle Istituzioni di Alta Formazione e al Diritto allo studio.

Il Direttore
Massimiliano Baggio

Il Presidente
Raffaello Vignali